

. COMUNE DI COMANO TERME----- PROVINCIA DI TRENTO

Raccolta n. 533 Scritture Private

CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON AI SENSI DELL'ART. 3

DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELL'ART. 1.4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

* * *

L'anno duemila ventiquattro, addi ventisette del mese di dicembre

Tra le parti:

Sig. **ZAMBOTTI FABIO**, nato a Riva (TN), il 23/01/1966, Sindaco pro tempore del **COMUNE DI COMANO TERME** (c.f. e P.IVA n. 02146620220) elettivamente domiciliato presso il Comune di Comano Terme a questo atto autorizzato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 194 dd. 12.12.2024;

sig. **CARLO MODENA**, nato a Riva del Garda (TN) il 20/10/1951, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore unico della Società "**GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.**" in sigla GestEL s.r.l., con sede legale in Arco (TN), Via Santa Caterina, n. 80 (codice fiscale e P. Iva 02091030227);

PREMESSO CHE:

➤ l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano.

➤ l'art. 4 del D.lgs. dd. 19/8/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Anche l'intervento del legislatore provinciale, avvenuto con l'art. 18bis della legge provinciale 29/12/2016, n. 19 che ha

sostituito l'art. 24 della legge provinciale 27 del 2010, non ha modificato, per quanto qui interessa, il dettato normativa del citato art. 4. Inoltre, anche l'art. 16 dello stesso decreto ribadisce il fatto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

➤ l'art. 7 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 (codice degli appalti) stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture adottando un provvedimento motivato che, in caso di prestazioni strumentali, dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici realizzando di fatto l'auto-produzione all'interno del principio di auto-organizzazione amministrativa;

➤ la Società, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali e si configura quale società di capitali, totalmente partecipata da Enti, tra cui il Comune di Comano Terme, e quindi controllata dagli stessi. La società è altresì configurabile quale società "in house" stante che gli Enti hanno sulla stessa pieni poteri di indirizzo e di controllo ed esercitano un controllo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui propri servizi organizzativi.

➤ con riferimento al "Tipo di controllo", si evidenzia che il controllo analogo congiunto è esercitato congiuntamente con gli altri soci pubblici per effetto di norme statutarie e di Patti parasociali tra i soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto;

➤ l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 691 del 29 luglio 2020 ha iscritto la società Gestione Entrate Locali Srl nell'elenco delle società in house di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

➤ con deliberazione del Consiglio comunale di Comano Terme n. 6 dd. 08.02.2017, è stata deliberata l'entrata nella compagine societaria di GestEL srl, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della D.L. 95/2012 mediante sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00, senza diritto di opzione sull'inoperto, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;

➤ con n. prot. TN-2017-13640 della C.C.I.A.A. con pratica dd. 10.04.2017 e protocollato in data 18.04.2017 il comune di Comano Terme risulta socio della Società GestEL srl;

➤ La Giunta comunale del Comune di Comano Terme, in qualità di Comune capofila dell'allora gestione associata istituita fra i Comuni di Comano Terme, Fiavé, Comano Terme e Stenico, con deliberazione n. 96 dd. 07.08.2018 ha approvato schema di convenzione per l'affidamento alla società, per il periodo dall'uno settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2024, per la gestione completa:

a) delle entrate tributarie Imposta comunale sugli immobili (ICI), Imposta Unica Comunale (IUC), componenti IMU e TASI e Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14, inclusa l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, il contenzioso tributario nonché tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del tributo;

b) della gestione riscossione, anche coattiva, della tariffa relativa al servizio acquedotto;

c) della sola movimentazione dei dispositivi di controllo dei rifiuti (chiavette) nonché la gestione delle movimentazioni delle utenze per quanto riguarda la Tariffa Rifiuti. E' inoltre a carico della Società il controllo e la gestione della "maggiorazione TARES" prevista dalla normativa di settore per l'anno tributario 2013.

La Giunta comunale del Comune di Comano Terme, con deliberazione n. 194 dd. 12.12.2024 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società:

a) 1. della gestione, accertamento e riscossione (anche coattiva), il contenzioso nonché ogni altra attività legata all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);

2. degli adempimenti collegati alle precedenti:

- Imposta Unica Comunale (IUC), per le sole componenti IMU e TASI;

- Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.);

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

b) della gestione e riscossione, anche coattiva, della tariffa relativa al servizio acquedotto;

c) in relazione alla Tariffa Rifiuti, della gestione del front-office (gestione delle comunicazioni dell'utenza e verifica della situazione contabile), degli aggiornamenti anagrafici degli utenti da effettuare sul database

a disposizione, e della movimentazione dei dispositivi di controllo dei rifiuti (chiavette). E' inoltre a carico della società il controllo e la gestione della "maggiorazione TARES" prevista dalla normativa di settore per l'anno tributario 2013.

➤ la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.;

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue. si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 FINALITÀ DELL'ATTO

1.1 La presente convenzione di servizio, di seguito denominata "Convenzione", attenendosi alle disposizioni contenute nelle premesse, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il Comune di Comano Terme di seguito denominato "Ente", e la società "Gestione Entrate Enti Locali s.r.l.", di seguito denominata "Società", relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le seguenti attività affidate alla Società:

2.1.1 la gestione completa dei tributi di seguito elencati, comprensiva delle attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, nonché di tutti gli altri adempimenti che discendono dalla disciplina degli stessi:

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui al D. Lgs 504/92 e ss.mm.;

- Imposta Unica Comunale (IUC) - componenti IMU e TASI- di cui alla legge 27/12/2013, n. 147;

- Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

- Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale 30/12/2014, n. 14.

2.1.2. in relazione alla Tariffa Rifiuti, la gestione del front-office (comunicazioni dell'utenza e verifica della

situazione contabile), degli aggiornamenti anagrafici del database a disposizione, e della movimentazione dei dispositivi di controllo dei rifiuti (chiavette). E' inoltre a carico della società il controllo e la gestione della "maggiorazione TARES" prevista dalla normativa di settore per l'anno tributario 2013.

2.1.3 la gestione della contabilizzazione, del "front office" e della predisposizione dei files per la fatturazione compresi i controlli, la stampa e l'invio delle fatture del Servizio idrico e del canone di fognatura all'utente.

Nella gestione della contabilizzazione sono comprese: il caricamento delle letture effettuate tramite il software messo a disposizione da GestEL srl, la generazione/annullamento dei dovuti sulla piattaforma pagoPA, la gestione degli incassi e la rendicontazione degli stessi compresa la generazione degli addebiti diretti sul conto corrente attraverso il circuito Single Euro Payments Area (SEPA), la gestione dei solleciti/avvisi di accertamento eseguiti compresi di stampa ed invio; per la riscossione coattiva, in deroga a quanto previsto al successivo punto 2.3, GestEL srl provvederà al caricamento dei dovuti relativi agli utenti morosi, per nome e per conto del Comune, direttamente sul portale ADER, previa fornitura da parte del Comune delle eventuali credenziali di accesso. Rimangono a carico dell'Ente la gestione fiscale dell'entrata (gestione IVA, ecc.) nonché tutte le fasi legate all'impiantistica (contatori, ecc.) e alle letture dei contatori (su software messo a disposizione da GestEL srl) o altro non espressamente previsto;

2.1.4. la gestione e l'implementazione delle banche dati delle unità immobiliari nonché delle anagrafiche degli utenti/contribuenti delle entrate gestite;

2.1.5 l'attività di "front office" nei confronti dei contribuenti e/o utenti del servizio e tutti gli altri servizi e adempimenti previsti dalla normativa di settore;

2.1.6 il supporto all'Ente per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso riferiti alle entrate di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.3. ;

2.1.7 il contenzioso fino al primo grado di giudizio per quanto inerente alle entrate di cui al precedente punto 2.1.3 e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di cui al punto 2.1.1. Per l'ulteriore grado sarà necessaria l'approvazione dell'Ente che dovrà anche confermare la volontà di accollarsi le eventuali spese;

2.2 L'Ente consente l'inserimento del logo di Gestioni Entrate Locali s.r.l. all'interno di ogni documento che

rientri nell'oggetto della presente Convenzione; consente altresì alla Società l'adozione di modulistica omogenea e l'eventuale utilizzo di sponsorizzazioni, preventivamente autorizzate dalla Conferenza tra Enti;

2.3 per una più puntuale gestione dell'utenza, la Società creerà un ufficio distaccato in cui opererà per i Comuni di Bleggio Superiore, Fiavé, Comano Terme e Stenico in base alle convenzioni di servizio sottoscritte singolarmente con tali comuni i quali si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente i locali destinati a ufficio, come specificato al punto 4.2 b). In tale sede è prevista la presenza di un funzionario responsabile del tributo, come indicato dalle normative di settore, al fine di rendere la stessa sede il più possibile autonoma a livello operativo.

2.4 La Società, in accordo con l'Ente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nel tempo, dopo aver effettuato con i mezzi a disposizione i tentativi necessari per il recupero dei crediti vantati, potrà valutare, per alcuni di essi, l'opportunità di richiederne il discarico al fine di consentire poi al Comune di attivarsi per riscuotere coattivamente i crediti tramite l'efficace strumento del ruolo, il cui uso è consentito esclusivamente agli Enti pubblici (rif. art. 1, comma 3, del D.L. 22.10.2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, 1.12.2016, n. 225), gestito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AER). In tal caso la Società si impegna a predisporre all'Ente la minuta di ruolo su supporto cartaceo o informatico ovvero, laddove l'Ente dia accesso alle procedure con le opportune credenziali, anche con l'inserimento diretto delle posizioni nell'apposito portale predisposto per il caricamento dall'AER.

Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

3.1 Le attività affidate ai sensi della Convenzione possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società e il rispetto della normativa vigente, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienza.

3.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 delle condizioni generali di servizio, si impegna in particolare:

a) a riversare all'Ente le entrate eventualmente direttamente riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 8, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dalla Conferenza;

b) a rispettare le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti relativi alle entrate affidate;

c) fornire su supporto informatico, su richiesta dell'Ente e con le modalità e il formato da concordare, i dati di cui la Società dispone, riferiti alle banche dati inerenti le entrate previste al precedente art. 2;

3.3 La Società, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, assume la qualifica e conseguentemente anche i compiti e le funzioni di "Funzionario responsabile". Tale funzione potrà, e laddove possibile sarà, delegata ad un funzionario presso la sede distaccata anche con possibili limitazioni.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'ENTE

4.1 L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da parte della Società.

4.2 L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati, di qualsiasi natura, utili per la corretta gestione delle attività affidate ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy;

b) nel mettere a disposizione a titolo gratuito, dei locali idonei allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2. Si prende atto che al momento della entrata in vigore della presente convenzione i locali sono ubicati presso il Comune di Fiavé. Con previo accordo dei Comuni di Bleggio Superiore, Fiavé, Comano Terme e Stenico gli uffici potranno essere trasferiti presso il Comune di Comano Terme. I quattro comuni procederanno poi, sulla base di un accordo tra gli stessi, a ripartire le spese sostenute per la gestione dei locali adibiti a sede distaccata. I locali dovranno essere dotati di almeno tre postazioni di lavoro attrezzate con misure idonee alla salvaguardia della privacy dei cittadini, oltre a sufficienti spazi per piccole riunioni per l'archiviazione.

c) nell'inviare alla Società i flussi informativi che si rendessero necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2;

c) nel mettere a disposizione tutte le procedure informatiche utilizzate dall'Ente che possono servire alla Società per la gestione dei servizi affidati, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti/utenti;

d) nell'informare la Società con congruo anticipo in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di regolamenti e di altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino le attività oggetto della Convenzione;

e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per permettere la corretta esecuzione della Convenzione;

f) nel garantire l'accesso on-line, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy, ed in base alle effettive possibilità, ai propri archivi (concessioni edilizie, alcuni dati anagrafici, programmi cartografici, ecc.);

g) nel mettere a disposizione sul proprio server uno spazio di archiviazione esclusivo per la Società da utilizzare in condivisione fra le varie postazioni, tenuto conto che il tutto possa anche funzionare con il sistema operativo Windows 7/8.1/10;

h) nell'attivarsi con la predisposizione degli atti necessari al fine di fornire, ad alcuni dipendenti indicati dalla Società, almeno un accesso riservato a banche dati di esclusivo uso comunale (SIATEL, ecc.), collegato a una postazione di lavoro, strettamente necessario per lo svolgimento del compito affidato;

i) nel trasmettere tempestivamente, possibilmente tramite PEC, la corrispondenza pervenuta al protocollo del Comune, sia interna che esterna, che interessi GestEL srl e in generale le entrate gestite oggetto della presente Convenzione.

j) nel consentire, nel caso di bisogno, la dislocazione negli spazi assegnati di attrezzature di proprietà della Società, utili allo svolgimento dei compiti affidati.

Art. 5 DOTAZIONE ORGANICA

Il calcolo del fabbisogno di personale per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione è stato valutato tenendo conto dell'esistenza di una sede distaccata come indicato al precedente punto 2.3. Il

fabbisogno complessivo di personale per tale sede è stato determinato in n. 3 unità. Di queste, n. 2 unità sono messe a disposizione dalla società, mentre un dipendente potrà essere messo a disposizione della Società, tramite l'istituto del comando, dal Comune di Bleggio Superiore, per il quale la società opererà nella sede distaccata. A una di queste unità sarà attribuita la funzione di "funzionario responsabile del tributo", tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 3.3. e a condizione che l'impegno contrattuale di tale figura sia di almeno 24 ore settimanali.

L'imputazione dei costi del personale all'Ente verrà effettuata attraverso l'incidenza delle posizioni tributarie gestite per il Comune come illustrato all'art. 6 della presente Convenzione.

In ogni caso, eventuali modifiche relative al personale saranno valutate all'interno della Conferenza tra Enti e non comporteranno modifiche alla presente Convenzione.

Art. 6 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

6.1 Per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 l'Ente verserà trimestralmente alla Società un corrispettivo calcolato sulla base di un apposito preventivo approvato dall'assemblea dei Soci e determinato sulla base dei costi direttamente sopportati per l'attività dell'Ufficio distaccato (dislocata presso uno dei Comuni aderenti), ai quali sarà sommata anche una quota dei costi generali suddivisi tenendo conto dell'incidenza delle posizioni tributarie gestite per il Comune apportando alle stesse eventuali correttivi per diversa tipologia di entrata gestita in funzione della difficoltà gestionale della stessa. Per "posizioni tributarie" si intende la sommatoria di ogni tributo o altra entrata riferito al singolo contribuente.

6.2 Fra i costi generali si annoverano quelli non facilmente divisibili quali per esempio quelli relativi alle spese per hardware e software (canoni di assistenza, outsourcing, gestione e manutenzione applicativi) formazione, al costo dell'Amministratore, del Direttore Generale, del commercialista e del revisore dei conti della Società, alle spese bancarie, ad abbonamenti a riviste, ecc.

6.3 Rimangono a carico del bilancio dell'Ente, e quindi non rientrano nella suddivisione ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al p. 6.1, i costi sostenuti direttamente per la sede distaccata, riferiti alla spese per il funzionamento e gestione degli uffici e/o costi comuni ad altri uffici della struttura del

Comune (riscaldamento, assicurazione, acqua, energia elettrica, pulizie locali, traffico telefonico, noleggio apparecchi telefonici, costo copia stampanti, noleggio linea adsl, quota associativa Anutel del Comune, eventuali spese minute, ecc.) e le spese postali riferite a spedizione di atti effettuate dalla sede dell'Ente, diverse dalle postalizzazioni massive o/e effettuate direttamente dalla sede centrale della Società. Rimangono altresì a carico dell'Ente le spese relative alla notificazione di atti effettuate dai messi comunali.

6.4 Le spese del personale inquadrato nei ruoli organici messo a disposizione mediante assegnazione temporanea presso la Società sono sostenute dal Comune di appartenenza e verranno rimborsate con cadenza trimestrale, dietro presentazione di apposita richiesta;

6.5 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente, la Società trasmetterà una previsione dei costi a carico dell'Ente entro il termine indicato dall'Ente con specifica richiesta e in ogni caso entro la fine del mese di ottobre dell'anno antecedente a quello del bilancio da approvare. In ogni caso la Società è tenuta alla trasmissione del budget previsionale appena disponibile, al fine di consentire all'Ente di predisporre le opportune variazioni di bilancio.

6.6 L'Ente verserà il 90% di quanto calcolato ai sensi del comma precedente con acconti trimestrali posticipati. Eventuali ulteriori spese sopportate direttamente saranno documentate dallo stesso e rimborsate dalla Società entro il medesimo termine. Alla fine di ogni anno solare si procederà al conguaglio fra quanto di competenza della società per esercizio e quanto versato in acconto. Gli eventuali importi a credito o a debito dell'Ente saranno rispettivamente rimborsati dalla Società o versati alla Società con emissione di regolare nota di accredito ovvero di fattura entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei Soci del bilancio della società.

6.7 Per quanto riguarda il punto 2.1.7 relativo al contenzioso il costo dello stesso sarà a carico della società fino al primo grado di giudizio, e fino al secondo grado di giudizio per le entrate di natura tributaria. Per la resistenza nei gradi successivi, l'Ente interessato dovrà confermarne la volontà accollandosi le eventuali spese.

Art. 7 RENDICONTAZIONE

7.1 La Società mette a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione.

7.2 I dati di rendicontazione relativi agli incassi introitati risulteranno disponibili nel mese successivo a quello nel quale è avvenuto il riversamento.

Art. 8 RIVERSAMENTO

8.1 Le entrate riguardanti i tributi e le altre entrate oggetto di affidamento, eventualmente riscosse dalla Società ai sensi della presente Convenzione in ciascun mese, sono riversate all'Ente entro la prima decade del mese successivo.

8.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso alla Società stessa.

Art. 9 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI/UTENTI

9.1 La Società, a mezzo del "Funzionario responsabile" è autorizzata ad effettuare i rimborsi dovuti ai contribuenti/utenti delle entrate per le quali è affidata la gestione di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.3, nei limiti dell'importo complessivo che annualmente verrà autorizzato dall'Ente.

9.2 Trimestralmente la Società provvederà a trasmettere all'Ente l'elenco dei rimborsi effettuati con richiesta di rimborso che l'Ente liquiderà direttamente alla Società.

9.3 Sarà cura della Società, in presenza di somme da rimborsare eccedenti l'ammontare annuale stabilito dall'Ente, richiedere l'integrazione degli importi autorizzati. Rimane salvo il fatto che l'Ente potrà in ogni caso provvedere alla liquidazione dei rimborsi ai contribuenti/utenti direttamente con propri provvedimenti in alternativa alla Società, sempre sulla base degli atti di rimborso assunti dalla Società.

Art. 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

10.1 Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dalla Conferenza.

10.2 L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo dei propri rappresentanti nella citata

Conferenza, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dai patti parasociali in corso fra i soci.

10.3 Si dà atto che il controllo sulla gestione della società e l'individuazione delle misure di contenimento delle spese di cui al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, viene esercitato sulla base dell'accordo sottoscritto tra gli Enti soci, mediante il Comune di Riva del Garda quale capofila.

Art. 11 DURATA ED EFFICACIA

11.1 La durata della presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere rinnovata sulla base di patti e condizioni da concordare previa richiesta di una delle parti a mezzo PEC da inviare sei mesi prima della scadenza della stessa.

11.2 La presente Convenzione può essere integrata o modificata con successivi atti aggiuntivi previo parere positivo della Conferenza.

Art. 12 SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

12.1 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento UE 16/679 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguente, eventuale, stesura dei provvedimenti necessari. La qualificazione del profilo di contitolare e/o responsabile del trattamento è disciplinata nell'allegato accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento EU 2016/679.

Art. 13 REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

13.1 La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

13.2 È inoltre causa di risoluzione della presente Convenzione l'eventuale recesso da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto della Società. Nel caso di recesso volontario anticipato, questo dovrà essere

comunicato alla società a mezzo pec entro il 30 giugno e con decorrenza dall'1/1 dell'anno successivo. In questo caso l'Ente si impegna a corrispondere alla Società un ulteriore importo pari al 80% del costo relativo all'attività o alle attività oggetto di recesso, come risultante dalle elaborazioni del consuntivo relativo all'ultimo anno gestito. Tale importo potrà essere ridotto o non richiesto qualora la Conferenza valuti che il recesso non comporti oneri per la Società.

Art. 14 REGIME FISCALE

14.1 L'imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è a carico del Comune

14.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m..

Art. 15 –DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

15.1 La Società con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione.

15.2 I Comuni interessati e la Società GestEL srl fanno presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente e della Società, alla sezione "Amministrazione trasparente".

15.3 La Società, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Ente.

15.4 La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Ente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiori a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 –NORMA FINALE

16.1 Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Le sottoscrizioni del presente atto di cui viene formato un unico documento digitale ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., vengono poste in forma digitale ai sensi degli art. 21, 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il 27.12.2024.

- per il **Comune di Comano Terme**:

il Sindaco di Comano Terme **FABIO ZAMBOTTI**

- per **GESTEL s.r.l.:**

L'Amministratore unico **CARLO MODENA**